CAMERA DEI DEPUTATI N 3287-A

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Relatore **GARAVAGLIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DEGAN)

—

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche

Presentato il 16 novembre 1985

N.B Il relatore Mariapia Garavaglia è stato autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea nella seduta dell'11 dicembre 1985

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche.

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

1. L'esecuzione di qualsiasi tipo di analisi che viene effettuata nei laboratori di analisi cliniche, di natura pubblica o privata, rientra anche nell'ambito delle competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscritti all'ordine.

2. Per la direzione dei laboratori privati di analisi cliniche aperti al pubblico da parte di laureati in medicina e chirurgia è necessario il possesso del diploma di specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche o l'aver svolto un periodo di servizio in ruolo o con incarico per almeno cinque anni presso laboratori di analisi di strutture pubbliche.

3. I laureati in scienze biologiche e in chimica possono accedere alla direzione dei laboratori pubblici di analisi cliniche secondo le competenze previste ed alle condizioni, con le procedure e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821.

4. Sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro che dirigono laboratori di analisi cliniche, di natura pubblica o privata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 270 del 16 novembre 1985.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 83, 85 e 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984;

Considerate le difformi interpretazioni date alle suddette norme da parte degli organi giurisdizionali in merito alla effettuazione di analisi cliniche ed alla direzione dei laboratori di analisi da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione ed iscritti all'ordine;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire che fra le competenze dei citati professionisti rientrano le attività sopra specificate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. La direzione di laboratori di analisi cliniche aperti al pubblico, di natura pubblica e privata, nonché l'esecuzione di qualsiasi tipo di analisi che viene effettuato nei precitati laboratori, rientrano nell'ambito delle competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia in possesso della abilitazione all'esercizio professionale ed iscritti all'ordine.

2. Le competenze di cui al comma precedente non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1985.

COSSIGA

CRAXI – DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.